



Decreto Dirigenziale n. 466 del 17/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE FG. 41 P.LLA 442 - SIG. PALO DOMENICO" DA REALIZZARSI IN FRAZ. GAIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) - PROPOSTO DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- e. che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;
- f. che con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";

CONSIDERATO che con richiesta del 14.05.2009, acquisita al prot. n°461369 in data 26.05.2009, il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ha presentato istanza relativa al progetto "Realizzazione di un fabbricato unifamiliare Fg. 41 p.lla 442 - Sig. Palo Domenico" da realizzarsi in fraz. Gaia nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

RILEVATO

- a. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico I, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 27.05.2010, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'area in esame ricade all'interno del sito ZPS Picentini, essa è caratterizzata come zona pedemontana che si contrappone ai rilievi dei siti SIC monte Mai, monte Monna e monte Acellica e può considerarsi attualmente parte della fascia periurbana al confine tra i territori urbanizzati del Comune di Giffoni Valle Piana e la aree a connotazione naturale. Questa caratteristica di propaggine estrema o di primo lembo di aree naturali fanno ritenere l'area stessa non marginale ed atipica, bensì area di confine tra zone inurbate e zone naturali. Si ritiene pertanto che la stessa debba preservare il carattere di area agricola E3 per evitare che la sottrazione di terreno agricolo alteri l'integrità dell'habitat spostando ancora più a monte la contaminazione periurbana in modo da pregiudicare progressivamente sempre nuove aree naturali. Si ritiene poi che l'insediamento di una abitazione, che oltretutto non ha, per stessa ammissione del richiedente, carattere rurale, ma sarebbe giustificata dalla applicazione della L.308/2004, pregiudichi l'integrità e la conservazione del sito. Alterazioni all'habitat si riscontrano poi nell'ipotesi di progetto di apertura di una strada carrabile di circa 100 mt. e da

prevedibili sbancamenti e risagomatura delle acclività naturali. L'aver prodotto attestazione di bracciante agricolo non risulta esaustivo rispetto alla effettiva conduzione del fondo sul quale va ad insediarsi l'abitazione, con il venir meno perciò di quella garanzia di salvaguardia del mantenimento degli ecosistemi;

- b. che con nota del 18.06.2010 prot. n. 524101, il Servizio VIA ha comunicato l'esito della seduta della Commissione VIA del 27.05.2010, rappresentando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.e i., nel termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, potevano essere presentate per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- c. che il Sig. Palo Domenico ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 14.05.2009,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 27.05.2010, in merito al progetto "Realizzazione di un fabbricato unifamiliare Fg. 41 p.lla 442 - Sig. Palo Domenico" da realizzarsi in fraz. Gaia nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), proposto dal Comune di Giffoni Valle Piana (SA), per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'area in esame ricade all'interno del sito ZPS Picentini, essa è caratterizzata come zona pedemontana che si contrappone ai rilievi dei siti SIC monte Mai, monte Monna e monte Acellica e può considerarsi attualmente parte della fascia periurbana al confine tra i territori urbanizzati del Comune di Giffoni Valle Piana e la aree a connotazione naturale. Questa caratteristica di propaggine estrema o di primo lembo di aree naturali fanno ritenere l'area stessa non marginale ed atipica, bensì area di confine tra zone inurbate e zone naturali. Si ritiene pertanto che la stessa debba preservare il carattere di area agricola E3 per evitare che la sottrazione di terreno agricolo alteri l'integrità dell'habitat spostando ancora più a monte la contaminazione periurbana in modo da pregiudicare progressivamente sempre nuove aree naturali. Si ritiene poi che l'insediamento di una abitazione, che oltretutto non ha, per stessa ammissione del richiedente, carattere rurale, ma sarebbe giustificata dalla applicazione della L.308/2004, pregiudichi l'integrità e la conservazione del sito. Alterazioni all'habitat si riscontrano poi nell'ipotesi di progetto di apertura di una strada carrabile di circa 100 mt. e da prevedibili sbancamenti e risagomatura delle acclività naturali. L'aver prodotto attestazione di bracciante agricolo non risulta esaustivo rispetto alla effettiva conduzione del fondo sul quale va ad insediarsi l'abitazione, con il venir meno perciò di quella garanzia di salvaguardia del mantenimento degli ecosistemi;
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

4. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri